



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 65 DEL 25-05-2021

N. 130 del Registro Generale

Oggetto: TRINCIATURA ERBA E VEGETAZIONE PERTINENZE STRADA PROVINCIALE 472 RICADENTE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI VALLO DI NERA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- Che il centro abitato del Capoluogo di Vallo di Nera è attraversato dalla Strada Provinciale 472;
- Che la manutenzione ordinaria della strada e delle relative pertinenze, ricadenti all'interno del centro abitato, è di competenza del Comune di Vallo di Nera;
- Che è necessario provvedere alla trinciatura dell'erba e della vegetazione sulle scarpate della suddetta SP 472, ma in considerazione del difficoltoso accesso a detta scarpata non è possibile procedere autonomamente con i mezzi a disposizione dell'Ente;
- Che il Titolo II del Codice della Strada e, in particolare l'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, come segue: "1. *Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:*
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. *Gli enti proprietari provvedono, inoltre:*
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. *Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.*

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.”

- che il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), all'art. 142, comma 12-ter, così recita: “*Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”;*

DATO ATTO che a tale scopo ed in relazione al modesto importo delle opere da eseguire, per le lavorazioni di che trattasi, ossia la trinciatura dell'erba e della vegetazione sulle scarpate della SP 472 lungo il tratto ricadente all'interno del centro abitato del Capoluogo di Vallo di Nera, è stata interpellata l'Azienda Agraria Laureti Bernardo, con sede in Loc. S. Martino n. 1 – 06040 Sant'Anatolia di Narco (PG), la quale, dopo apposito sopralluogo, ha inoltrato a questo Ente in data 20.05.2018 prot. 3112 apposito preventivo di spesa per un importo complessivo di €. 700,00 oltre IVA come per legge;

VISTO il preventivo dell'Azienda Agraria Laureti Bernardo, con sede in Loc. S. Martino n. 1 – 06040 Sant'Anatolia di Narco (PG), e ritenuto lo stesso congruo;

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG: Z8A31DB107

RITENUTO pertanto opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, affidando le lavorazioni di che trattasi alla Ditta Autofficina Solani di Fede Egisto & C. s.n.c.;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 4 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che ha modificato l' art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilendo che l' obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, sussiste solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2013;

VISTO il vigente il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n° 29 del 29.11.2013;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a);

COMUNE DI VALLO DI NERA

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109, 183 e 191;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) DI** precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 1. Il fine e l'oggetto che si intende perseguire con il presente affidamento, sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
 2. Che le clausole essenziali sono indicate nella premessa del presente atto;
 3. La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti;
 4. Per la forma del contratto, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare “*...per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri*”;;
- 2) DI** dare atto che la spesa è finanziabile con fondi di bilancio derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), all'art. 142, comma 12-ter;
- 3) DI** affidare alla Azienda Agraria Laureti Bernardo, con sede in Loc. S. Martino n. 1 – 06040 Sant'Anatolia di Narco (PG) – P.Iva 02173340544, i lavori di trinciatura dell'erba e della vegetazione sulle scarpate della SP 472 lungo il tratto ricadente all'interno del centro abitato del Capoluogo di Vallo di Nera, per una somma complessiva richiesta pari ad €. 854,00 IVA compresa, come da preventivo agli atti Prot. 3112 del 20.05.2021;
- 4) DI** impegnare la somma necessaria pari ad €. 854,00 al Cap. 1151/0 cod. 10.05-1.03.02.09.008 “Infrastrutture stradali – Manutenzione ordinaria – Prestazione di servizi” del Bilancio 2021-2023 anno di competenza 2021;

Il presente atto è sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Gentili Giorgio

COMUNE DI VALLO DI NERA

COMUNE DI VALLO DI NERA

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 25-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 16-06-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 16-06-2021

Il Funzionario Responsabile
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 16-06-2021

IL RESPONSABILE
Arch. Gentili Giorgio